

## ORIENTAMENTI

---

**EDOARDO ZUFFADA**

### **Il metodo mafioso alla prova delle mafie “diverse” dalle mafie tradizionali. Una sinossi della giurisprudenza**

Fin dalla sua entrata in vigore nel 1982, il reato di associazione di tipo mafioso ha trovato applicazione non soltanto nei confronti delle mafie storiche, ma anche di formazioni criminali che, in vario modo, presentano un modo di operare che corrisponde al “metodo mafioso” così come descritto dal co. 3 dell’art. 416-*bis* c.p.

Negli ultimi anni, di pari passo con l’emersione di molteplici gruppi delinquenziali che, pur non sovrapponibili alle mafie classiche, ne hanno replicato lo stile d’azione, si è fatta sempre più pressante l’esigenza di definire in maniera chiara quali siano i confini applicativi del reato di associazione mafiosa e, in particolare, del metodo mafioso.

Il presente saggio si propone di fornire uno studio critico e sistematico della giurisprudenza che, dal 1982 a oggi, si è confrontata con il problema dell’applicazione dell’art. 416-*bis* c.p. alle mafie “diverse”, mettendo in luce le prassi più convincenti e segnalando i non pochi equivoci interpretativi che si sono stratificati nella casistica nel corso degli anni.

*The mafia-type method applied to criminal organisations different from historical mafias. A synopsis of the case law.*

*Since it entered into force in 1982, the crime of mafia-type association has been applied not only to historical mafias, but also to criminal groups which, to some extent, present a way of operating that corresponds to the ‘mafia-type method’, as described by section 416-bis of the Italian Criminal code.*

*In recent years, with the emergence of multiple criminal groups which, although not comparable to the classic mafias, replicated their style of action, it has become urgent to clarify which is the scope of application of the crime of mafia-type association and, in particular, of the ‘mafia-type method’.*

*This essay aims to provide a critical and systematic study of the case law which, from 1982 to today, has faced the problem of the application of section 416-bis of the criminal code to the ‘different’ mafias, highlighting the most convincing practices and pointing out the many interpretative misunderstandings that have stratified in the case studies over the years.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. Metodo mafioso e mafie tradizionali. - 3. Metodo mafioso e realtà criminali “diverse” dalle mafie tradizionali. - 4. In particolare, metodo mafioso e mafie “delocalizzate”. - 4.1. Il fenomeno dell’insediamento di locali di ‘ndrangheta nel Nord Italia e all’estero: inquadramento del problema e (supposti) contrasti giurisprudenziali. - 4.2. Segue: gli interventi chiarificatori dei Presidenti della Corte di cassazione nel 2015 e nel 2019 e la giurisprudenza più recente. - 4.3. Prima disambiguazione: il diverso fenomeno della nascita di nuove articolazioni delle mafie storiche in contesti territoriali già gravemente infiltrati. - 4.4. Seconda disambiguazione: il malinteso concetto di “mafia silente”. - 5. In particolare, metodo mafioso e mafie “autoctone”. - 5.1. I casi degli anni Ottanta: la “mafia dei casinò” e il caso Teardo. - 5.2. I casi degli anni Novanta e dei primi anni Duemila: la “banda della Magliana” e la “mala del Brenta”. - 5.3. I casi più recenti: la criminalità organizzata romana da

“Mafia Capitale”... - 5.4. Segue: ...ai clan Spada, Fasciani e Casamonica. - 6. In particolare, metodo mafioso e mafie “etniche”. - 7. Chiusa.

1. *Introduzione.* Trascorsi ormai quarant’anni dalla sua introduzione, il reato di associazione mafiosa continua ad essere oggetto di discussioni e di divergenti orientamenti, in parte a causa di alcune discordanze interpretative dovute (anche) alla peculiare formulazione sociologicamente orientata della norma incriminatrice<sup>1</sup> e, in altra parte, a causa della continua emersione di nuovi gruppi criminali che, pur non essendo riconducibili al fenomeno mafioso inteso nel senso più tradizionale, nondimeno presentano punti di contatto – tanto sul piano strutturale e organizzativo, quanto sul piano operativo – con le mafie storiche (per tali intendendosi, ovviamente, Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta e, sebbene con alcune peculiarità, Sacra corona unita)<sup>2</sup>.

Con riferimento al primo aspetto, ancora evidenti sono, ad esempio, le incertezze ermeneutiche relative al concetto stesso di partecipazione: tant’è vero che, ancora di recente, è stato sollecitato un intervento delle Sezioni Unite per stabilire se il dato dell’affiliazione rituale sia di per sé solo sufficiente a ritenere integrata la penale responsabilità ai sensi dell’art. 416-*bis*, co. 1 c.p.<sup>3</sup>. Così come sono palesi le difficoltà riscontrate sul piano applicativo, nonostante i ben noti quattro interventi della Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione<sup>4</sup>, circa l’esatta perimetrazione dell’ipotesi concorsuale nel

---

<sup>1</sup> Per tutti, INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 75 ss.; DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, 1987, § 8.

<sup>2</sup> All’interno di una pressoché sconfinata letteratura storico-sociologica, si rimanda, per ulteriori approfondimenti, a: SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, 2009; *Mafia globale: le organizzazioni criminali nel mondo*, a cura di Dalla Chiesa, Milano, 2017; CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell’impresa criminale*, Bologna, 2020.

<sup>3</sup> Il riferimento è alle Sezioni Unite Modaffari del 2021, le quali hanno affermato che il mero dato dell’affiliazione rituale costituisce senz’altro un grave indizio della partecipazione nell’associazione mafiosa, il quale però deve essere corroborato da ulteriori elementi confermativi dell’inserimento del soggetto nella vita e nelle dinamiche del clan: Cass., Sez. un., 11 ottobre 2021, n. 36958, con note di: APOLLONIO, *Le Sezioni Unite tra “vecchie” e “nuove” mafie nella valutazione del requisito della partecipazione associativa*, in *Cass. pen.*, 2022, 1, 62 ss; DI LEVERANO, *La rilevanza probatoria dell’affiliazione rituale tra indizi e massime d’esperienza*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1; MAIELLO, *La partecipazione associativa tra (fuga della) tipicità e (assorbimento nella) prova*, in *Giur. it.*, 2022, 3, 732 ss.; AMARELLI, *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l’affiliazione rituale: l’incerta soluzione delle Sezioni Unite tra limiti strutturali dell’art. 416bis c.p. e alternative possibili*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 6, 786 ss.

<sup>4</sup> Il riferimento è, ovviamente, a: Cass., Sez. un., 28 dicembre 1994, n. 16, Demitry; Cass., Sez. un., 14

reato associativo<sup>5</sup>.

Con riferimento, invece, al secondo aspetto, si registra, già dai primi anni della sua vigenza, una costante tendenza espansiva del reato di associazione mafiosa, il quale è stato e viene tutt'ora impiegato nei confronti di neoformazioni criminali che, per il loro particolare organigramma e/o per le loro azioni criminose, rassomigliano alle mafie tradizionali<sup>6</sup>. Ebbene, rispetto a tutti questi casi assume un'importanza fondamentale l'esatta definizione e perimetrazione del metodo mafioso, vera e propria "colonna portante" dell'art. 416-*bis* c.p. e connotato qualificante il fenomeno mafioso rispetto alla criminalità organizzata comune<sup>7</sup>.

Ebbene, con il presente scritto ci si propone di fornire un contributo allo studio della suddetta tendenza applicativa del reato di associazione mafiosa attraverso il riordino e la sistematizzazione della vasta casistica giurisprudenziale relativa al fenomeno delle mafie "diverse", per tali intendendosi, vale la pena di ribadirlo, tutte quelle organizzazioni delinquenziali di più o meno recente formazione che, pur non essendo perfettamente sovrapponibili alle mafie classiche per i più diversi motivi (territoriali, strutturali e/o dimensionali, operativi), condividono con le mafie tradizionali la matrice storica o il peculiare *modus operandi*.

**2. Metodo mafioso e mafie tradizionali.** Prima, però, di approfondire il filone giurisprudenziale oggetto del presente scritto, sembra opportuno ricordare brevemente le coordinate essenziali relative all'interpretazione del metodo mafioso, così come descritto dal co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p., rispetto ai casi "fa-

---

dicembre 1995, n. 30, Mannino; Cass., Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale; Cass., Sez. un., 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino.

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, FIANDACA-VISCONTI, *Il concorso esterno come persistente istituto polemogeno*, in *Arch. pen. web*, 2012, 2, 487 ss.; MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Torino, 2019; VISCONTI, *Il concorso esterno tra ménage à trois e quarto incomodo*, in *Quarant'anni di 416-bis c.p. Bilanci e prospettive del delitto di associazione di tipo mafioso*, a cura di Amarelli, Torino, 2023, 49 ss.; CENTONZE, *L'inquadramento delle condotte di contiguità mafiosa: la ricerca della tipicità perduta, il recupero delle garanzie processuali e l'equivoco europeista*, in *Cass. pen.*, 2018, 7, 2687 ss.

<sup>6</sup> Evidenzia la tendenza espansiva della nozione giuridica di mafia, ad es., POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, Pisa, 2018, 11 ss.

<sup>7</sup> Per uno sguardo critico rispetto al ricorso, talvolta un po' troppo disinvolto, al concetto di "mafia" e al reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., si veda, ad es., VISCONTI, *La mafia è dappertutto. Falso!*, Bari, 2016.

cili”: ai casi, cioè, in cui l’art. 416-*bis* c.p. ha trovato applicazione nei confronti delle organizzazioni mafiose storiche.

Ebbene, com’è noto, dopo alcune iniziali incertezze interpretative, che hanno dato luogo a un contrasto tra chi riteneva che l’avvalimento della forza intimidatrice del vincolo associativo richiesto dalla norma incriminatrice fosse soltanto potenziale e, dunque, mero oggetto del dolo<sup>8</sup>, e chi, al contrario, reputava che la carica intimidatoria del clan dovesse essere esercitata in maniera obiettiva e concreta<sup>9</sup>, l’ermeneutica dottrinarie e giurisprudenziale si è condizionalmente assestata sulla seconda opzione: sicché, ai fini dell’integrazione dell’art. 416-*bis* c.p., si reputa oggi necessario il riscontro di una fama criminale e di un’aura intimidatoria *già* acquisite dall’associazione criminale attraverso una lunga e costante pratica di violenze e minacce, nonché, di riflesso, la *già* avvenuta produzione delle condizioni di assoggettamento e di omertà nei confronti di una vasta e indeterminata platea di soggetti<sup>10</sup>.

Per chiarire meglio il concetto dell’avvalimento attuale e concreto della carica intimidatoria, la dottrina più attenta ha poi distinto due diverse componenti della forza intimidatrice: da un lato, una componente “statica” o “autonoma”, che rappresenta il risultato della consuetudine alla violenza del clan e che, quindi, può essere considerata come un dato ontologico, un attributo suo proprio, dell’organizzazione criminale; e, dall’altro lato, una componente “dinamica” o “mirata”, che invece fa riferimento all’impiego della violenza e della minaccia, per così dire, “al minuto”, in vista della realizzazione dei singoli reati-fine<sup>11</sup>. E tuttavia, mentre la prima componente deve necessariamente sussistere perché si possa discorrere di un’associazione di tipo mafioso, la se-

---

<sup>8</sup> Tra questi: DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, cit., § 9; BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 4, 1017-8; FORTUNA, *La risposta delle istituzioni alla criminalità mafiosa*, in *Cass. pen.*, 1984, 1, 212; NEPPI MODONA, *Il reato di associazione di tipo mafioso*, in *Democrazia e diritto*, 1983, IV, 52.

<sup>9</sup> In questo senso, tra gli altri: SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, 49 ss.; DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 1988, 10, 1617 ss.; RONCO, *L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano-Tinebra, Milano, 2013, 72 ss.

<sup>10</sup> Tra le molte: Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 1612, Ferone; Cass., Sez. VI, 30 luglio 1996, n. 7627, Alleruzzo; Cass., Sez. I, 18 ottobre 1995, n. 10371, Costioli.

<sup>11</sup> INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 68 ss.; TURONE-BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, 113 ss.

conda componente, invece, è solo eventuale, non essendo affatto necessario che il sodalizio mafioso ricorra alla violenza e alla minaccia ogni volta che si attiva per realizzare uno degli scopi associativi<sup>12</sup>.

Nel medesimo senso, peraltro, si è mossa anche la giurisprudenza, la quale ha a più riprese ribadito che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., non è necessario il riscontro di singoli atti di violenza o minaccia, rilevando soltanto la prova dell'avenuto consolidamento della fama criminale da parte del clan e della promanazione da esso di un alone intimidatorio chiaramente percepibile all'esterno attraverso riflessi di succubanza e omertà sufficientemente diffusi<sup>13</sup>.

3. *Metodo mafioso e realtà criminali "diverse" dalle mafie tradizionali.* In ogni caso, proprio la complessità delle problematiche giuridiche concernenti il metodo mafioso – su tutte, la sottile distinzione tra la carica intimidatoria di cui dispone l'associazione criminale come vera e propria "dote", e il suo (eventuale) impiego nella realizzazione dei singoli reati-fine – sta, come si è già anticipato (*supra*, 1.), alla base di alcune incertezze che si sono prodotte in giurisprudenza su come vada interpretata la locuzione «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo» in relazione a tre tipologie di manifestazioni criminali che, soprattutto negli anni più recenti, sono emerse con forza sulla scena pubblica destando grave allarme sociale<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Ben evidenzia la non necessità, ai fini dell'integrazione del metodo mafioso, dell'effettivo riscontro di singoli atti di violenza o minaccia, BORRELLI, *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, 7-8, 2787 ss.

<sup>13</sup> Tra le molte: Cass., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 28212, Barallo; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2004, n. 31461, Foriglio; Cass., Sez. I, 2 marzo 2004, n. 9604, Marinaro; Cass., Sez. V, 20 aprile 2000, n. 4893, Frasca.

<sup>14</sup> Sul punto, all'interno di una vasta letteratura, si vedano: AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 3, 1197 ss.; FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di "mafia" in "mafia" fino a "Mafia Capitale"*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 9 giugno 2016; VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 353 ss.; ID., *Associazioni di tipo mafioso e 'ndrangheta al nord*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, 2016, 113 ss.; MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 24 gennaio 2019; SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1, 264 ss.; BALSAMO-RECCHIONE, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis c.p. e l'efficacia degli stru-*

Il riferimento è, in primo luogo, alle c.d. *mafie “delocalizzate”*, vale a dire alle articolazioni periferiche delle mafie storiche in territori tradizionalmente reputati refrattari al fenomeno mafioso: rispetto a siffatte mafie delocalizzate ci si è, infatti, chiesti se, ed eventualmente in quale misura, la dipendenza funzionale e/o organizzativa dalla “casa-madre” consenta di ritenere sussistente la forza intimidatrice in capo alla nuova cellula anche in mancanza di un’esteriorizzazione, nel territorio di nuovo insediamento, del metodo mafioso attraverso specifici atti di violenza o minaccia (*infra*, 4.).

Devono poi essere considerati, in secondo luogo, quei sodalizi criminali di più recente formazione che, oltre a operare solitamente in contesti non (ancora) gravemente contaminati dalle mafie storiche, non presentano nemmeno legami o connessioni rilevanti con esse. Rispetto a tali formazioni, nella letteratura e nella giurisprudenza ormai comunemente identificate con la locuzione *mafie “autoctone”*, si è posto, in particolare, il problema dell’individuazione dell’esatto momento in cui l’organizzazione criminale compie il “salto di qualità” da associazione per delinquere semplice ad associazione mafiosa. Detto altrimenti, si è posto il problema dell’individuazione del momento in cui il sodalizio criminoso acquisisce una vera e propria forza di intimidazione, rilevante ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p. (*infra*, 5.).

Analogo problema si è posto, in terzo luogo, in relazione ai gruppi criminali denominabili come *mafie “etniche”*, come, ad esempio, quella cinese o nigeriana, rispetto alle quali si delinea anche il particolare problema del carattere tutto sommato circoscritto del raggio d’azione di tali consorterie, sia sotto il profilo territoriale, sia sotto il profilo dei destinatari della forza di intimidazione (*infra*, 6.).

#### 4. *In particolare, metodo mafioso e mafie “delocalizzate”.*

4.1. *Il fenomeno dell’insediamento di locali di ‘ndrangheta nel Nord Italia e all’estero: inquadramento del problema e (supposti) contrasti giurisprudenziali.* Una prima questione che, soprattutto negli ultimi anni, ha seriamente mes-

---

*menti di contrasto*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 18 ottobre 2013; POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., *passim*.

so alla prova la giurisprudenza riguarda la configurabilità dell'art. 416-*bis* c.p. rispetto a quei sodalizi criminosi che nascono e si sviluppano come prolungamenti o come gemmazioni delle mafie storiche in territori che, solo fino a qualche decennio fa, erano (talora a torto) reputati refrattari all'influenza mafiosa.

Tale problematica, che astrattamente si pone con riferimento alle articolazioni territoriali di tutte le mafie tradizionali, ha finora riguardato principalmente le "locali" di 'ndrangheta nelle regioni del Nord Italia.

Come noto, infatti, a partire dalle sentenze rese tra il 2014 e il 2016 nell'ambito di alcuni importanti procedimenti di criminalità organizzata - il riferimento è, tra gli altri, ai procedimenti "Crimine", "Infinito", "Cerberus", "Minotauro" e "Albachiara" - risultano ormai assodati, da un lato, il carattere unitario e verticistico della 'ndrangheta<sup>15</sup> e, dall'altro lato, la sua spiccata tendenza espansiva e colonizzatrice, tendenza che ha portato l'organizzazione mafiosa calabrese a insediarsi stabilmente in gran parte delle regioni del Nord Italia<sup>16</sup>, oltre che all'estero<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> V., in particolare, Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, Pesce, nella quale la Cassazione riconosce per la prima volta il carattere unitario e rigidamente gerarchico della 'ndrangheta e ne ricostruisce l'organigramma.

<sup>16</sup> Si veda Cass., Sez. VI, 9 luglio 2014, n. 30059, Bertucca, la quale bene sintetizza il processo di espansione della 'ndrangheta nel modo che segue: «Gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di "colonizzazione", dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni "locali", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" della organizzazione-"casa-madre" calabrese; in ogni "locale", così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato, con una simbologia ed un rito di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali».

<sup>17</sup> Si pensi, tra gli altri, ai distaccamenti della 'ndrangheta in Svizzera (in particolare, nella cittadina di Frauenfeld) e in Germania (in particolare, nella cittadina di Singen): cfr. Cass., Sez. I, 20 dicembre 2019, n. 51489, Albanese, con nota di VISCONTI, *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416-bis c.p.: le Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in *www.sistemapenale.it*, 22 gennaio 2020; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2018, n. 47535, Nesci; Cass., Sez. VI, 21 maggio 2018, n. 22545, Nesci, e n. 22546, Rullo; Cass., Sez. V, 21 giugno 2018, n. 28722, Demasi; Cass., Sez. I, 17 marzo 2017, n. 13143, Nesci; Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, Pesce; Cass., Sez. II, 6 agosto 2015, n. 34278, Nesci, e n. 34279, Albanese.

Come già in parte anticipato, rispetto a questa particolare manifestazione del fenomeno mafioso si è posto in giurisprudenza il problema se la nuova struttura distaccata, per poter essere qualificata come associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., debba guadagnare “sul campo” una sua propria forza intimidatrice, anche attraverso la riproposizione di atti di violenza e minaccia nell'ambito del territorio di nuovo insediamento, o se, al contrario, essa possa giovare della fama criminale già vantata dall'organizzazione criminale d'origine.

Sul punto, si sono registrati in giurisprudenza sostanzialmente due orientamenti<sup>18</sup>.

Secondo un primo e più rigoroso orientamento, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., occorre che la nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, sprigioni, nel nuovo contesto, un'autonoma forza intimidatrice, effettiva e obiettivamente riscontrabile<sup>19</sup>. Il che sembra presupporre la necessità che l'aura intimidatoria promani direttamente dal nuovo consorzio criminale, non bastando un mero riflesso di quella della casa-madre.

In base, invece, a un secondo e più estensivo orientamento, il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto

<sup>18</sup> Riflette su tale contrasto interpretativo anche MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate nell'applicazione dell'art. 416bis c.p.*, in *Diritto di difesa*, 2022, 4, 815 ss.

<sup>19</sup> In questi termini, ad es., Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, Aiello, con note di AMATO, *Ha rilievo il luogo dove si è realizzata l'operatività della struttura criminale*, in *Guida dir.*, 2022, 47, 74 ss., e di DI NINO, *Paese che vai, usanze (mafiose) che trovi. Il sigillo finale della Cassazione al processo Emilia*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2; Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2019, Audia, n. 6933; Cass., Sez. VI, 21 maggio 2018, n. 22545, Nesci, e n. 22546, Rullo; Cass., Sez. I, 17 marzo 2017, n. 13143, Nesci; Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, Pesce; Cass. Sez. VI, 12 agosto 2015, n. 34874, Paletta, con nota di DEROMA, *La capacità di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 2016, 7-8, 2833 ss.; Cass., Sez. II, 6 agosto 2015, n. 34278, Nesci, e n. 34279, Albanese; Cass., Sez. II, 17 giugno 2015, n. 25360, Concas; Cass., Sez. II, 3 agosto 2012, n. 31512, Barbaro; Cass., Sez. I, 12 aprile 2012, n. 13635, Versaci; Cass., Sez. V, 31 maggio 2006, n. 19141, Bruzzaniti, con nota di BORRELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, cit.



sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico<sup>20</sup>.

A ben vedere, però, leggendo in maniera più approfondita le motivazioni delle sentenze, le differenze tra i due orientamenti appena richiamati risultano tutt'altro che nette.

Ad esempio, in alcune pronunce riconducibili, *prima facie*, al primo orientamento, la Cassazione - dopo aver ribadito che la capacità di intimidazione non può essere soltanto potenziale, dovendo al contrario risultare «attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile» - aggiunge che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-*bis*, comma 3, c.p.»<sup>21</sup>. Con il che i giudici di legittimità sembrano in fondo accontentarsi di qualcosa di meno di un'intimidazione effettiva e concretamente praticata dal gruppo criminale nella sua area territoriale di operatività.

Per contro, in altri arresti riconducibili al secondo orientamento, i giudici sembrano talvolta confondere il dato dell'acquisizione da parte del clan di una carica intimidatoria autonoma con il diverso dato dell'esteriorizzazione di tale forza intimidatrice al fine della realizzazione del programma criminoso: detto altrimenti, non è chiaro se, per i sostenitori di questa opzione ermeneutica, possa essere meramente potenziale solo il livello di sfruttamento "mirato" della carica intimidatoria (quello cioè concretamente finalizzato alla realizzazione del programma associativo) o se, al contrario, possa esserlo anche il primissimo livello "inerziale" di sfruttamento della carica intimidatoria<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> In questi termini, ad es., Cass., Sez. V, 21 luglio 2015, n. 31666, Bandiera. Nello stesso senso, v. anche: Cass., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 15041, Battaglia; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2018, n. 47535, Nesci; Cass., Sez. V, 21 giugno 2018, n. 28722, Demasi; Cass., Sez. II, 18 maggio 2017, n. 24850, Cataldo; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 44667, Camarda, con note di SALVIANI, *La delocalizzazione dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 2017, 7-8, 2776, e di ROSSI, *L'aggravante della disponibilità di armi nell'associazione di tipo mafioso*, *ivi*, 3224 ss.; Cass., Sez. II, 1° febbraio 2012, n. 4304, Romeo.

<sup>21</sup> Così Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 21823, Agostino. In maniera non dissimile, si veda anche Cass., Sez. II, 17 giugno 2015, n. 25360, Concas, la quale, in motivazione, condivide e richiama alcune sentenze riconducibili all'orientamento meno rigoroso.

<sup>22</sup> Si vedano, ad es., Cass., Sez. V, 21 giugno 2018, n. 28722, Demasi; Cass., Sez. II, 18 maggio 2017, n. 24850, Cataldo; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 44667, Camarda.

Quest'ultima ipotesi, tuttavia, dovrebbe essere respinta in quanto la carica intimidatoria autonoma costituisce un elemento oggettivo della fattispecie, producendo quello che è stato efficacemente definito come «assoggettamento generico»<sup>23</sup>.

4.2. *Segue: gli interventi chiarificatori dei Presidenti della Corte di cassazione nel 2015 e nel 2019 e la giurisprudenza più recente.* Questa disarmonia all'interno della giurisprudenza ha spinto i giudici di legittimità a sollecitare in ben due casi un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite<sup>24</sup>: intervento che, tuttavia, non è mai arrivato, essendo stata disposta in entrambe le occasioni la restituzione degli atti alle sezioni rimettenti sulla base della ritenuta possibilità di leggere in un'ottica unitaria i diversi orientamenti emersi in giurisprudenza. In particolare, una prima rimessione alle Sezioni Unite si è avuta nella primavera del 2015, quando, con due ordinanze, è stato chiesto alla Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione di chiarire «se, nel caso in cui un'associazione di stampo mafioso, nella specie *'ndrangheta*, costituisca in Italia o all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare *in loco* gli elementi previsti dall'art. 416-*bis*, comma 3, c.p.».

Con decreto del 28 aprile 2015, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha respinto come inesistente il presunto contrasto, osservando che da tutte le sentenze richiamate nelle ordinanze di rimessione si può ricavare «solo il principio che, ai fini della configurazione del reato associativo, con riferimento a sodalizi costituenti diramazioni di una preesistente consorteria mafiosa, non è necessario il riscontro dell'attuazione da parte del gruppo derivato di concrete attività di intimidazione al fine di conseguire la tipizzata condizione di assoggettamento ed omertà, in quanto tale risultato può essere comunque

---

<sup>23</sup> TURONE-BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 129.

<sup>24</sup> La prima rimessione alle Sezioni Unite si è avuta con due ordinanze del 2015: v. Cass., Sez. II, ord., 14 aprile 2015, n. 15807 e 15808. La seconda rimessione è, invece, del 2019: v. Cass., Sez. I, ord. 10 aprile 2019, n. 15768, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 6 giugno 2019, con nota di NINNI, *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio in aree "non tradizionali"*.

conseguito all'esterno dal gruppo affiliato spendendo e sfruttando il collegamento con la casa-madre e la notoria forza intimidatrice della stessa [...], sempre a condizione che la forza di assoggettamento del gruppo venga, pur nella sua potenzialità, percepita all'esterno».

Inoltre, «[l]a struttura della fattispecie come reato di pericolo sarebbe contraddetta ove ai fini della sussistenza della stessa si ritenesse imprescindibile la realizzazione di concreti atti di violenza e di sopraffazione nel territorio in cui il sodalizio opera». È, dunque, sufficiente accertare che «l'associazione derivata abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati-fine e anche se non ancora percepita nell'area geografica operativa».

In definitiva, per il Primo Presidente dev'essere considerato valido il principio secondo cui «l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti»<sup>25</sup>.

La persistenza di contrasti giurisprudenziali anche dopo l'intervento del Primo Presidente della Corte di cassazione ha spinto la prima sezione della Suprema Corte, nel 2019, a sollecitare nuovamente un intervento delle Sezioni Unite.

Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente Aggiunto, con decreto del 17 luglio 2019, ha ordinato la restituzione degli atti evidenziando come, al di là di alcune differenze terminologiche o argomentative tra le varie sentenze richiamate dai giudici rimettenti, l'asse ermeneutico debba essere spostato «sul tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie, trattandosi di accertare le caratteristiche organizzative della “cellula”, i suoi rapporti con la “casa madre” nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso che [...]

---

<sup>25</sup> Per talune osservazioni critiche su questo primo provvedimento di restituzione, v. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 5 ottobre 2015, dove l'A., analizzando le pronunce di legittimità immediatamente successive alla presa di posizione del Primo Presidente, osserva che «il contrasto sussiste, eccome».

può anche manifestarsi anche in modo “silente”, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi o attentati di tipo stragistico) “ma avvalendosi di quella forma di intimidazione, per certi versi più temibile, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere”».

Pertanto, conclude il Presidente Aggiunto, «anche con riferimento all'articolazione territoriale del sodalizio mafioso, costituita fuori dal territorio di origine, si richiede la prova della concreta manifestazione del metodo mafioso [...] e, dunque, della sua capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una forza intimidatrice effettiva e riscontrabile [...] che può promanare o dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'organizzazione principale, oppure dall'esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-*bis*, comma 3, c.p.»<sup>26</sup>.

In sostanza, i due interventi dei Presidenti della Corte di cassazione devono essere intesi come il tentativo di rimanere fedeli il più possibile al dato letterale del co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p. pur a fronte di fenomeni mafiosi che presentano innegabili peculiarità rispetto all'“organizzazione mafiosa-tipo” e, conseguentemente, di arginare interpretazioni evolutive che, di fatto, finiscono per snaturare il metodo mafioso, rendendolo sostanzialmente evanescente<sup>27</sup>.

Va peraltro evidenziato che le indicazioni dei Presidenti della Corte di cassazione sembrano essere state almeno in parte recepite dalla più recente giurisprudenza, la quale sembra essersi sforzata, in alcuni arresti, di ricondurre a unità le diverse impostazioni interpretative. In particolare, tale sintesi sembra essere (almeno parzialmente) raggiunta, per un verso, riaffermando la necessità che il nuovo sodalizio abbia maturato una forza intimidatrice attuale ed effettiva e, per altro verso, definendo in termini più precisi e stringenti il rapporto di collegamento che deve sussistere tra la cellula distaccata e la casa-madre. È quanto avviene, ad esempio, in una recente sentenza di legittimità, nella

---

<sup>26</sup> Per un commento su questo secondo provvedimento di restituzione, che sostanzialmente ribadisce e conferma la posizione presa quattro anni prima, v. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 18 novembre 2019.

<sup>27</sup> Cfr. anche MAZZANTINI, *Il punto su “mafie delocalizzate” e impiego del metodo mafioso*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 9, 1272, il quale intravede nelle parole del Primo Presidente il tentativo di richiamare gli interpreti al rigore soprattutto sul piano probatorio e dell'accertamento processuale.

quale si è cercato di attribuire maggiore sostanza al concetto di “collegamento” tra la casa-madre e la sua articolazione territoriale. In tale arresto i giudici – dopo aver precisato che la forza intimidatrice può derivare tanto «dall’esperienza concreto e autonomo del metodo mafioso», quanto «dalla riconoscibilità esterna, per effetto di un *collegamento organico e funzionale* con la casa-madre, come proiezione di quella stessa associazione che ormai è diffusamente riconosciuta per la sua forza criminale, strutturatasi nel tempo, di cui per traslazione si è portatori» – hanno riempito di contenuti le due locuzioni “*riconoscibilità esterna*” e “*collegamento organico e funzionale*”<sup>28</sup>.

In particolare, secondo i giudici il collegamento tra l’organizzazione mafiosa d’origine e il gruppo criminale distaccato non può essere riduttivamente inteso come qualsiasi forma di relazione con l’associazione di riferimento, essendo per contro necessario che «il legame sia apprezzabile sul piano [...] funzionale e quindi dell’esplicazione di attività tipiche di una struttura associativa»<sup>29</sup>.

Inoltre, deve emergere il dato della riconoscibilità esterna della struttura delocalizzata, il quale risulta evidentemente «incompatibile con forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno, nell’adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione». E ciò in quanto il «raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale si esprimerebbe in forme di per sé insufficienti – appunto perché confinate nei c.d. *interna corporis* del gruppo – a porsi come occasione per la proiezione all’esterno di una realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio e quindi l’apprezzamento della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico»<sup>30</sup>.

Similmente, in un’altra recentissima pronuncia<sup>31</sup>, la Corte di cassazione ha affermato che «il reato di cui all’art. 416-*bis* è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso operante in un’area di competenza caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale – anche in difetto della replica del peculiare modello di insediamento dell’associazione mafiosa di riferimento», purché siano riscontrati nel caso di specie i seguenti indicatori della persistente dipendenza organizzativa e

<sup>28</sup> Cass., Sez. I, 20 dicembre 2019, n. 51489, Albanese (corsivi aggiunti).

<sup>29</sup> *Ivi*, § 11.1. dei *Considerato in diritto*.

<sup>30</sup> *Ivi*, § 11.2. dei *Considerato in diritto*.

<sup>31</sup> Cass., Sez. II, 16 dicembre 2022, n. 47538, Alvaro.

funzionale con la casa madre:

- a) pur a fronte di una più o meno spiccata autonomia organizzativa, deve comunque emergere il collegamento della nuova struttura territoriale con il sodalizio matrice;
- b) la nuova consorteria deve esercitare una penetrante azione destinata ad “occupare” aree di mercato e produttive, inquinando il relativo tessuto economico-sociale, e deve essere mossa dalle stesse logiche della casa madre;
- c) il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.), in ragione del livello programmatico raggiunto, deve presentare i tratti distintivi del sodalizio di origine, lasciando ciò presagire il pericolo per l’ordine pubblico;
- d) la nuova cellula criminale deve avvalersi – eventualmente anche nei confronti di altre organizzazioni criminali parimenti presenti sul territorio – della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento;
- e) la nuova struttura deve essere dotata di mezzi pienamente idonei a sprigionare nel nuovo contesto, all’occorrenza, una forza intimidatrice propria dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile.

La giurisprudenza, insomma, dopo qualche disorientamento, sembra essersi incamminata nella giusta direzione, adoperandosi seriamente per superare le ambiguità lessicali e concettuali di cui si è dato conto e per restituire all’art. 416-*bis* c.p. la sua corretta dimensione applicativa.

*4.3. Prima disambiguazione: il diverso fenomeno della nascita di nuove articolazioni delle mafie storiche in contesti territoriali già gravemente infiltrati.* Dal tema, appena trattato, delle mafie “delocalizzate”, le quali si propongono di colonizzare nuovi territori, va tenuto ben distinto il caso della formazione, in territori già gravemente infiltrati, di nuovi sodalizi criminali, dotati di un’autonomia più o meno accentuata, attraverso processi di *scissione* o di *gemmazione* da un clan originario.

Rispetto a tale fenomeno la giurisprudenza appare compatta nel ritenere non necessario dimostrare in concreto l’esteriorizzazione della capacità intimidatoria del nuovo clan, essendo sufficiente provare che esso presenti una qual-

che forma di collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, riproduca sul territorio le strutture organizzative dell'associazione principale e si avvalga della fama criminale conseguita, nel corso dei decenni, nei territori di storico e originario insediamento<sup>32</sup>.

Qualora ci si trovi di fronte, in particolare, a un caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di un noto capomafia, il quale presenti una elevata caratura criminale e risulti inserito nell'organigramma di una mafia storica, la Cassazione ritiene configurabile l'art. 416-*bis* c.p. senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, e ciò in ragione del già consolidato capitale criminale dell'associazione mafiosa di riferimento e del diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e di patrimoni da parte della stessa<sup>33</sup>.

In questo senso, in un recente arresto la Suprema Corte evidenzia giustamente che l'«esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-*bis* c.p. è infatti necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando, come nel caso di specie, si ricollegli chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»<sup>34</sup>. Né, proseguono i giudici di legittimità, «rileva che la mafia in questione sia caratterizzata dalla presenza di gruppi in guerra tra loro: la riconduzione ad una associazione nota, risalente e temuta, consente infatti agli associati di consumare i reati fine attraverso la semplice evocazione, anche implicita, della straordinaria capacità

---

<sup>32</sup> In questo senso, tra le altre, Cass., Sez. II, 28 ottobre 2021, n. 38831, Ciccù; Cass., Sez. II, 23 agosto 2021, n. 31920, Alampi; Cass., Sez. II, 31 marzo 2021, n. 12362, Mazzagatti; Cass., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 20926, Perna, con note di MERENDA, *Niente scorciatoie probatorie: anche per l'associazione "derivata" che opera nello stesso territorio va accertato il metodo mafioso*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 3, 336 ss., di ZARRA, *I labili confini tra criminalità classica e neofite associazioni camorristiche. Il caso peculiare del "Terzo Sistema"*, in *Arch. pen. web*, 2021, 1, e di CISTERNA, *Associazioni mafiose, per le "neoformazioni" deve essere verificata la forza intimidatrice del clan-derivato*, in *Guida dir.*, 2021, 1, 69 ss., la quale prende in considerazione, in particolare, il caso di un nuovo gruppo criminale che, pur senza avere collegamenti significativi con l'organizzazione storica attiva sul territorio, sfrutti la notorietà di quest'ultima, mutuandone metodi e settori di operatività; Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 42369, Danise; Cass., Sez. F, 17 dicembre 2018, n. 56596, Balsebre; Cass., Sez. VI, 30 maggio 2017, n. 27094, Milite.

<sup>33</sup> In questo senso Cass., Sez. II, 24 giugno 2019, n. 27808, Fumari.

<sup>34</sup> *Ivi*, § 1.2.1. dei *Considerato in diritto*.

di aggressione del gruppo»<sup>35</sup>.

Con riguardo, invece, al diverso caso di sodalizio sorto “*per successione*” rispetto a una preesistente associazione mafiosa, la Corte ha sottolineato che «non comporta soluzione di continuità nella “vita” dell’associazione l’eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all’accordo originario oppure per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; né l’estensione dell’attività criminosa alla commissione di reati di altra specie oppure l’ampliamento dell’ambito territoriale di operatività»<sup>36</sup>. Il che significa che nemmeno in questi casi si deve procedere a un accertamento *ex novo* degli elementi costitutivi del reato, a meno che vi sia la prova che «la seconda compagine sia scaturita da un differente *pactum sceleris*, o che la compagine originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso (e ben individuato) evento traumatico, che abbia determinato una netta e ben percepibile discontinuità tra il programma associativo della prima e della seconda organizzazione delinquenziale»<sup>37</sup>.

Nonostante le evidenti differenze tra i casi appena richiamati e il diverso fenomeno dell’infiltrazione di clan mafiosi nelle regioni del Nord Italia, talvolta si è assistito a un poco ponderato richiamo di questa casistica in procedimenti relativi a cellule delocalizzate, evidentemente per avallare quella tendenza, di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti (*supra*, 4.1., 4.2.), a svalutare i tratti tipici del metodo mafioso per venire incontro a esigenze probatorie e, in ultima istanza, repressive.

Ebbene, tale prassi giurisprudenziale deve essere senz’altro censurata, per l’evidente ragione che accomunare e valutare con le medesime lenti fenomeni decisamente diversi - mafie delocalizzate in nuovi territori, da un lato, mafie sorte per scissione o gemmazione nei territori di insediamento tradizionale, dall’altro - finisce per alimentare le (già tante) incertezze interpretative e applicative del reato di associazione mafiosa.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Così Cass., Sez. II, 17 luglio 2012, n. 28644, Moccia. Nello stesso senso, più di recente: Cass., Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1688, Giampà; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 35673, Bombaci.

<sup>37</sup> Ancora Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 35673, Bombaci.



4.4. *Seconda disambiguazione: il malinteso concetto di “mafia silente”*. Prima di concludere questo paragrafo, preme segnalare che, nella prassi, le suesposte questioni si intrecciano, talvolta un po’ confusamente, con il concetto – non a torto giudicato “infelice”<sup>38</sup> – di “mafia silente”. Tale concetto è stato elaborato dalla dottrina socio-criminologica per alludere a quella particolare attitudine delle mafie consistente nel non ricorrere, se non quando assolutamente necessario, a forme eclatanti o roboanti di intimidazione, preferendo in ogni caso modalità più subdole e larvate di persuasione delle vittime.

Il suddetto atteggiamento, è bene rimarcarlo, costituisce *da sempre* una peculiarità del fenomeno mafioso; peculiarità che, forse, è venuta meno solamente quando Cosa nostra, capeggiata da Totò Riina, tra gli anni Settanta e i primi anni Novanta del secolo scorso, ha dato vita a una vera e propria strategia stragista nei confronti delle istituzioni, della società civile e delle cosche rivali (*supra*, 2.).

Ebbene, talvolta la giurisprudenza ha usato la locuzione “mafie silenziose” nel significato attribuitole dalla dottrina socio-criminologica e, dunque, in termini assolutamente pertinenti. Ad esempio, in una sentenza del 2015, la Corte di cassazione riferisce tale formula ai sodalizi che adoperano il metodo mafioso per l’appunto «in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere»<sup>39</sup>.

Per contro, in molte altre pronunce si continua a registrare un’impropria sovrapposizione tra due concetti distinti: in particolare, si tende a confondere il processo di acquisizione di una forza intimidatrice autonoma, il quale deve essere necessariamente concluso perché un’organizzazione criminale possa essere definita mafiosa ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p., con le (successive e soltanto eventuali) modalità di esteriorizzazione della forza intimidatrice. Come si è già messo in luce nei paragrafi precedenti, tale commistione finisce però

<sup>38</sup> Giudica «non felice» la locuzione “mafia silente” BARAZZETTA, sub *Art. 416-bis c.p.*, in *Codice penale commentato*<sup>5</sup>, diretto da Dolcini-Gatta, 2021, 2166.

<sup>39</sup> Cass., Sez. II, 14 aprile 2015, n. 15412, Agresta.

per pregiudicare la corretta interpretazione e applicazione del reato di associazione mafiosa, perché trasforma l'art. 416-*bis* c.p. in una fattispecie “a geometria variabile”, da adattare alle risultanze probatorie di ogni singolo caso concreto (v. anche subito *infra*, 5.).

Il rischio è, insomma, che l'utilizzo un po' disinvolto che talvolta si fa di certe locuzioni, indubbiamente “ad effetto” e all'apparenza pregnanti di significato, finisca tuttavia per pregiudicare la corretta interpretazione del dato normativo; e ciò, a maggior ragione, rispetto a fattispecie incriminatrici, come quella di cui all'art. 416-*bis* c.p., ancora oggi considerate “a tipicità incerta”<sup>40</sup>.

5. *In particolare, metodo mafioso e mafie “autoctone”*. Un secondo fronte sul quale si è posto il problema della corretta interpretazione della formula «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo» e quindi, in definitiva, della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., riguarda le c.d. mafie autoctone, vale a dire quei sodalizi criminali di nuova formazione i quali, oltre a operare in zone non ancora (gravemente) condizionate dall'influenza mafiosa, non presentano legami significativi con le mafie storiche, se non nei limiti di rapporti di collaborazione e/o spartizione delle rispettive aree di influenza.

5.1. *I casi degli anni Ottanta: la “mafia dei casinò” e il caso Teardo*. Per vero, questo tema non è affatto nuovo, essendosi posto in dottrina e in giurisprudenza già all'indomani dell'introduzione dell'art. 416-*bis* c.p.<sup>41</sup>. Oltre, infatti, al caso peculiare della Sacra corona unita<sup>42</sup>, fin dalla seconda metà degli anni

<sup>40</sup> In questo senso, di recente, MAIELLO, *La partecipazione mafiosa: una fattispecie dalla tipicità ancora incerta*, in *Quarant'anni di 416-bis c.p.*, cit., 3 ss.

<sup>41</sup> Si vedano, tra gli altri, ASCHERO, *Criminalità di tipo mafioso nell'Italia settentrionale: i primi processi*, in *Quest. giust.*, 1988, 2, 294 ss.; FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, 10, 308-9.

<sup>42</sup> Come noto, per tutti gli anni Ottanta del secolo scorso, l'associazione criminale pugliese, oggi conosciuta come “Sacra corona unita”, pur presentando caratteri strutturali e operativi sostanzialmente analoghi a quelli di Cosa nostra siciliana, era stata qualificata come associazione per delinquere semplice. Solo a partire dagli anni Novanta tale consorceria criminale è stata riconosciuta come associazione di tipo mafioso, e ciò in ragione del “salto di qualità” compiuto dal sodalizio attraverso l'acquisizione di una carica intimidatoria autonoma, indipendente cioè dalla reiterazione di atti di violenza e minaccia, e dalla conseguente produzione di condizioni di assoggettamento e omertà sul proprio territorio d'azione. Sul punto, per tutti, cfr. TURONE-BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 97.

Ottanta del secolo scorso i giudici di merito e di legittimità si sono trovati di frequente a valutare la sussistenza o meno del metodo mafioso in capo a gruppi delinquenziali che, pur non trovando la loro origine storica nelle mafie tradizionali, hanno di queste ultime fatto proprio il *modus operandi*, ricorrendo in maniera sistematica alla violenza e all'intimidazione ai fini dell'attuazione del programma associativo.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità si è da subito espressa nel senso dell'astratta applicabilità del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. anche ad associazioni criminali diverse dalle mafie storiche. In particolare, nell'ambito del procedimento *de libertate* relativo a quella che è passata alle cronache come "mafia dei casinò"<sup>43</sup>, la Corte di cassazione, nel confermare sia pure provvisoriamente la tesi della natura mafiosa del sodalizio, ha evidenziato come «nell'ampia previsione di cui all'art. 416-*bis* debbono comprendersi [...] quelle organizzazioni nuove, disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica per via dell'uso sistematico della violenza fisica e morale, in settori della vita socio-economica, ove non ancora sia dato di registrare l'infiltrazione delle associazioni mafiose tipiche»<sup>44</sup>. Del resto, evidenziano gli stessi giudici di legittimità, è proprio il disposto dell'ultimo comma dell'art. 416-*bis* a consentirne l'applicazione anche a contesti criminali che, pur non riconducibili alle mafie storiche, presentino i medesimi caratteri strutturali e operativi<sup>45</sup>.

Sempre negli anni Ottanta, la giurisprudenza ha dovuto esprimersi sulla configurabilità del reato di associazione mafiosa in riferimento a un consorzio criminale, capeggiato dal politico Alberto Teardo e composto da altri uomini politici, amministratori locali e pubblici ufficiali, che, sfruttando la posizione di potere derivante dalle cariche pubbliche ricoperte, poneva sistematicamente in essere fatti di concussione in danno degli imprenditori locali.

Nell'ambito di questa lunga vicenda processuale, che si è conclusa con

---

<sup>43</sup> Il riferimento è, in particolare, a un gruppo criminale composto da *croupiers*, pubblici funzionari e piccoli truffatori, gravitante attorno al casinò di Saint Vincent, il cui obiettivo era quello di ottenere la gestione della nota casa da gioco per conseguire arricchimenti illegittimi e reimpiegare i proventi di attività illecite tramite le giocate.

<sup>44</sup> In questo senso Cass., Sez. VI, 10 luglio 1984, n. 713, Chamonal, in *Foro it.*, 1985, II, 169 ss., con nota di RAPISARDA, *Sui limiti di estensione dell'associazione di tipo mafioso*.

<sup>45</sup> Cass., Sez. VI, 10 luglio 1984, n. 713, Chamonal, cit., c. 171.

l'esclusione della natura mafiosa dell'associazione criminale guidata da Teardo, la Cassazione ha avuto comunque modo di precisare che «nello schema previsto dall'art. 416-*bis* non rientrano solo le grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti; dotate di mezzi finanziari imponenti; che assicurano l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone: rientrano anche le piccole “mafie” con basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplosivo non è elemento costitutivo dell'associazione *ex art. 416-bis* ma realizza solo una ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi però del metodo della intimidazione da cui deriva assoggettamento ed omertà»<sup>46</sup>.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la presenza di «mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete fittissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale», non esclude l'esistenza di «tante altre “mafie” che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano»<sup>47</sup>.

*5.2. I casi degli anni Novanta e dei primi anni Duemila: la “banda della Magliana” e la “mala del Brenta”.* Successivamente, tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, la giurisprudenza ha dovuto affrontare altri casi di organizzazioni delinquenziali le cui modalità d'azione si avvicinavano molto a quelle tipiche delle mafie tradizionali: il riferimento è, in particolare, alla “banda della Magliana” e alla “mala (*rectius*, mafia) del Brenta”<sup>48</sup>.

Al di là degli esiti processuali delle singole vicende – la “banda della Magliana” è stata ritenuta un'associazione per delinquere “semplice” non ancora

<sup>46</sup> Così Cass., Sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, Teardo, 40-41, con nota di MADEO, *Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e configurabilità dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 3, 1177 ss.

<sup>47</sup> *Ivi*, 41-42.

<sup>48</sup> Per una ricostruzione della storia della “mala del Brenta” si rimanda a ZOTTAREL, *La mafia del Brenta. La storia di Felice Maniero e del Veneto che si credeva innocente*, Milano, 2018.

dotata di una sua propria forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo<sup>49</sup>, mentre la “mala del Brenta” è stata riconosciuta come associazione di tipo mafioso<sup>50</sup> – quel che qui soprattutto va evidenziato è che in entrambi i casi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha confermato l’astratta applicabilità dell’art. 416-*bis* c.p. anche alle mafie di nuova formazione, sorte senza alcun legame significativo con le mafie storiche. In altri termini, la Corte di cassazione ha ribadito che non vi sono ostacoli di ordine logico o sistematico alla sussunzione di gruppi criminali diversi dalle mafie storiche sotto la fattispecie incriminatrice in discorso, essendo rilevante soltanto il riscontro, sul piano probatorio, degli elementi strutturali caratterizzanti l’associazione di tipo mafioso, e cioè la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo e le conseguenziali condizioni di assoggettamento e omertà.

### *5.3. I casi più recenti: la criminalità organizzata romana da “Mafia Capitale”...*

Di recente, il tema della configurabilità del reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. rispetto a organizzazioni criminali diverse dalle mafie storiche è tornato di grande attualità per due ordini di ragioni.

Da un lato, le indagini della magistratura hanno portato alla luce l’esistenza di pericolose consorterie che fanno dell’intimidazione sistematica un tratto distintivo del loro modo di operare sul territorio e che, dunque, in misura variabile, replicano i metodi propri dei clan mafiosi.

Dall’altro lato, questi procedimenti si collocano in un più ampio contesto nel quale la magistratura si è dovuta confrontare sempre più spesso con fenomeni criminali mafiosi o “para-mafiosi” particolarmente complessi e, talvolta, molto impattanti sul piano mediatico. Le difficoltà di ordine investigativo e probatorio connesse a tali procedimenti, combinate con le spinte repressive che inevitabilmente questi casi suscitano e con l’innegabile “fascino” esercitato dal reato di associazione mafiosa, hanno portato una parte della giurisprudenza a

---

<sup>49</sup> Si veda, in particolare, Corte ass. app. Roma, 7 luglio 2001, Angelotti, reperibile al link [https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-e-](https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-e-socie-)

[socie-ta/mafie?show=true&title=Banda%20della%20magliana&show\\_bcrumb=Banda%20della%20magliana](https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-e-socie-ta/mafie?show=true&title=Banda%20della%20magliana&show_bcrumb=Banda%20della%20magliana).

<sup>50</sup> Si vedano, tra le altre, Cass., Sez. II, 29 luglio 1998, n. 8824, Artuso, nonché Cass., Sez. I, 18 settembre 2012, n. 35627, Amurri.

fornire un'interpretazione meno rigorosa dell'art. 416-*bis* c.p., sfumando i contorni del “metodo mafioso” ed enfatizzando i suoi connotati sociologici.

Tale tendenza, che, come si è in parte già visto, accomuna il tema delle mafie “autoctone” con quello dei distaccamenti territoriali delle mafie storiche, è particolarmente evidente nel caso passato alla cronaca come “Mafia Capitale”.

Come noto, con tale espressione si fa riferimento a un contesto criminale romano operante nel settore del recupero crediti e degli appalti comunali, nell'ambito del quale una posizione preminente veniva assunta da Massimo Carminati, già membro della banda della Magliana ed ex militante dei N.a.r., e da Salvatore Buzzi, soggetto già gravato da seri precedenti penali e attivo nel mondo cooperativistico e delle commesse pubbliche.

In particolare, la Procura della Repubblica di Roma, dopo aver accantonato una prima ipotesi investigativa incentrata sulla temuta ricostituzione di una banda armata composta da soggetti legati ad ambienti di estrema destra e dedita alla realizzazione di rapine per fini eversivi, appuntava la sua attenzione, per un verso, sulle attività di usura e riciclaggio poste in essere da Carminati e dai suoi sodali e, per altro verso, sui legami dell'ex N.a.r. con Salvatore Buzzi. All'esito delle indagini, l'organo inquirente reputava di essere in possesso di elementi sufficienti per ritenere che Carminati e Buzzi avessero consorziato le loro attività illecite, dando vita a un'unica associazione criminale attiva nel settore del recupero crediti e all'interno dell'amministrazione capitolina, e caratterizzata dall'impiego di un metodo intimidatorio e violento di tipo mafioso.

Una prima conferma di questa impostazione accusatoria veniva data dalla Corte di cassazione, la quale, pronunciandosi nell'ambito del procedimento *de libertate* con due ordinanze, avallava la tesi dell'organo inquirente relativa all'operatività, sul territorio capitolino, di un'organizzazione di tipo mafioso avente come obiettivo principale la creazione di rapporti corruttivi con i pubblici funzionari del Comune di Roma e il conseguimento di appalti pubblici<sup>51</sup>.

Bisogna però subito evidenziare che, nelle richiamate pronunce, la Corte di

---

<sup>51</sup> Cass., Sez. VI, ordd. 9 giugno 2015, n. 24535 e 24536, con note di APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “mafia capitale”: tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 1, 112 ss.; VISCONTI, *A Roma una Mafia c'è. E si vede*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 15 giugno 2015.

cassazione, pur dichiarando di aderire alle consolidate acquisizioni in tema di associazione mafiosa attraverso un (per vero, piuttosto ridotto) richiamo ai precedenti giurisprudenziali, a ben vedere si è spinta in quella che può essere considerata come una vera e propria rilettura del metodo mafioso descritto dall'art. 416-*bis*, co. 3 c.p.

Da un lato, infatti, pur discorrendo di «eredità criminale complessa» - la quale si sarebbe sedimentata «a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale» - la Cassazione sembra aver attribuito un'importanza eccessiva al ruolo giocato dalla fama criminale di Massimo Carminati nel percorso volto all'accumulazione della "carica intimidatoria autonoma" in capo all'organizzazione criminale.

Dall'altro lato, sovrapponendo e confondendo fra loro piani distinti - e cioè: a) carica intimidatoria promanante dal vincolo associativo; b) modalità concrete di manifestazione della suddetta carica intimidatoria; c) reati fine che costituiscono l'oggetto del programma associativo - i giudici di legittimità hanno finito per formulare un principio di diritto ambiguo, nel quale il metodo mafioso sfuma fino a confondersi con le pratiche corruttive eventualmente poste in essere dal sodalizio. Secondo la Cassazione, infatti, «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio»<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. il § 5.9. dei *Considerato in diritto* di entrambe le sentenze di legittimità rese nel procedimento cautelare.

In primo grado si assiste a un primo ribaltamento relativamente alla qualificazione giuridica dell'associazione criminale guidata da Carminati e Buzzi. Il Tribunale di Roma, infatti, pur accogliendo in maniera pressoché integrale l'impostazione della pubblica accusa, ha escluso tuttavia la configurabilità dell'art. 416-*bis* c.p.<sup>53</sup>. E ciò non tanto per un'astratta incompatibilità del reato di associazione mafiosa con fenomeni criminali estranei alle mafie storiche – compatibilità che, invece, è stata confermata e ribadita con forza, a patto, ovviamente, di un rigoroso riscontro del metodo mafioso siccome descritto dal co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p. –, quanto piuttosto per ragioni di ordine fattuale.

Tre, in particolare, sono gli argomenti utilizzati dai giudici di primo grado per qualificare le consorterie oggetto del giudizio come associazioni per delinquere *ex art.* 416 c.p., e non come associazioni di tipo mafioso: a) i gruppi riferibili a Carminati e a Buzzi non si sarebbero mai fusi in un'unica associazione delinquenziale, ma avrebbero continuato a operare in distinti settori, seppur in sinergia l'uno con l'altro; b) l'indiscutibile notorietà di Carminati negli ambienti della malavita non è sufficiente a dotare l'intera compagine del medesimo "prestigio"; c) gli episodi violenti e intimidatori, oltre a essere numericamente esigui e diretti a un limitatissimo gruppo di persone, sono stati posti in essere soltanto dal gruppo dedito all'usura e al riciclaggio e in un periodo antecedente all'incontro tra Carminati e Buzzi.

Un nuovo ribaltamento si è poi registrato nel giudizio di secondo grado. La Corte d'appello di Roma, infatti, diversamente dai giudici di primo grado, ha riscontrato un'avvenuta fusione tra i gruppi criminali di Carminati e di Buzzi; fusione che, sempre secondo l'opinione dei giudici di seconde cure, avrebbe decretato la nascita di una vera e propria associazione di tipo mafioso<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Trib. Roma, 16 ottobre 2017, con note di AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giur. it.*, 2018, 4, 956 ss.; FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *Foro It.*, 2018, II, 176 ss.; CANDORE, *Il "mosaico" spezzato: da "mafia capitale" a "corruzione capitale"*, in *Cass. pen.*, 2018, 4, 1162 ss.; ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 2017, 11, 270 ss.

<sup>54</sup> App. Roma, 10 dicembre 2018, con note di CANDORE, *La sentenza del processo "Mafia capitale"*, in *Cass. pen.*, 2019, 5-6, 1969 ss.; GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p.*, in *Dir. pen. pont.*, 2019, 6, 95 ss.; CIPANI, *La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo c.d. Mafia capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche"*, in



Tale conclusione, tuttavia, viene raggiunta attraverso un approccio forse eccessivamente ‘fluidò’ alla ricostruzione del metodo mafioso.

Con riferimento, infatti, alle modalità di sprigionamento della carica intimidatoria da parte del sodalizio, nella sentenza di secondo grado si legge che «nei casi di contrasto o di difficoltà Buzzi chiedeva l'intervento di Carminati per la sua forza intimidatrice», e che Buzzi «era consapevole della *provvista di violenza di Carminati*, il quale non rifiutò mai il suo intervento»<sup>55</sup>. Epperò, o l'associazione era già dotata di una carica intimidatoria autonoma, e allora non era necessario coinvolgere Carminati tutte le volte in cui le trattative coi funzionari pubblici non andavano a buon fine; oppure il sodalizio non vantava una sua propria fama criminale, e allora si rendeva necessario sfruttare il prestigio di Carminati in tutti i casi, per così dire, “problematici”. *Tertium non datur*.

Ancora, i giudici d'appello hanno rilevato che la forza intimidatrice è stata acquisita dall'associazione «con la creazione di una struttura organizzativa, con una sistematica attività corruttiva e con una capacità prevaricatrice», grazie alle quali essa «si è infiltrata all'interno dell'amministrazione comunale per asservire funzioni pubbliche alle esigenze del sodalizio, per indurre i funzionari a favorire l'associazione con accordi di tipo corruttivo-collusivo e per fare pressioni intimidatorie nei confronti di imprenditori di cui scoraggiava la concorrenza»<sup>56</sup>. Anche in queste righe è però evidente come, in mancanza di chiari e obiettivi riscontri della carica intimidatoria autonoma del sodalizio, la Corte d'appello romana abbia finito per attribuire al concetto di metodo mafioso dei contenuti non rintracciabili nel tenore letterale dell'art. 416-*bis* c.p.

La questione relativa alla natura mafiosa della consorteeria criminale conosciuta mediaticamente come “Mafia Capitale” è stata infine risolta in senso negativo dalla Corte di cassazione, la quale ha confermato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica degli stessi così come operate dai giudici di primo grado, e cioè nel senso del riconoscimento di due distinte associazioni per delinquere semplici<sup>57</sup>.

---

[www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 14 maggio 2019.

<sup>55</sup> App. Roma, 10 dicembre 2018, § 8.19. (corsivi aggiunti).

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Cass., Sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125, Bolla, con note di: AMARELLI-VISCONTI, *Da 'Mafia Capitale*

Al di là dell'esito della vicenda di "Mafia Capitale", la sentenza della Suprema Corte deve essere ricordata anche perché ha meritoriamente riportato un po' d'ordine nel dibattito relativo ai confini e ai contenuti del metodo mafioso, resi sempre più incerti dalla perdurante convivenza di orientamenti interpretativi differenti.

In particolare, i giudici di legittimità - dopo aver ribadito che il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. presuppone «un'associazione che delinque», e che, dunque, per la sua configurazione, «è necessario che il gruppo abbia fatto un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice "dolo" di farvi ricorso o la mera probabilità di farvi ricorso»<sup>58</sup> - sottolineano che non bisogna confondere la caratura dell'associazione con il *curriculum* criminale eventualmente vantato dai singoli sodali, essendo per contro «necessario che la forza di intimidazione derivi dall'associazione in sé e non dal prestigio criminale del singolo associato, nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati i singoli associati, anche quelli dotati di rilevante personale fama criminale, nondimeno l'associazione manterrebbe la propria fama criminale»<sup>59</sup>.

Inoltre, evidenzia la Suprema Corte, un conto è l'alone di intimidazione promanante dall'associazione, mentre un altro conto sono le modalità della sua esteriorizzazione: si tratta di due piani distinti, che non devono essere confusi. In questo senso, «la forza di intimidazione può manifestarsi in qua-

---

*le' a 'Capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 18 giugno 2020; MUSACCHIO, "Mafia Capitale" è il simbolo delle metamorfosi mafiose, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 13 giugno 2020; VITARELLI, L'operatività del 416-bis c.p. in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all'esito del processo "Mafia Capitale", in [lalegilsazionepenale.eu](http://lalegilsazionepenale.eu); DELLA RAGIONE, "Mafia Capitale" e "Mafia corrotta": la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso, in [lalegilsazionepenale.eu](http://lalegilsazionepenale.eu); FALCINELLI, Della Mafia e di altri demoni. Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale), in *Arch. pen. web*, 2020, 2; PICARELLA, Il "mondo di mezzo". Una sfida definitoria per l'art. 416-bis c.p., in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 4 novembre 2020; MEZZETTI, Quel che resta di "Mafia capitale", in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 18 novembre 2020; ZUFFADA, Non-mafia Capitale: l'ultima parola della Cassazione, in *Giur. it.*, 2021, 2, 420 ss.; POMANTI, Alle "origini" della fattispecie. Brevi note sull'art. 416bis c.p., in *Diritto di difesa*, 2020, 3, 675 ss.; HAYO, Il "sistema" corruttivo della c.d. "mafia capitale" non costituisce un'associazione di stampo mafioso di nuovo conio, in *Diritto alla difesa*, 2020, 3, 755 ss.

<sup>58</sup> *Ivi*, 294.

<sup>59</sup> *Ivi*, 294-5.

lunque modo, anche in assenza di atti di intimidazione, e la prova di essa deve essere accertata in concreto, potendo rilevare a tal fine qualsiasi circostanza obiettiva idonea a dimostrarla»<sup>60</sup>.

Quanto poi al delicato tema dell'applicabilità del reato in discorso alle mafie "diverse" da quelle storiche, la Cassazione afferma senza mezzi termini che «la tipicità della fattispecie associativa mafiosa è sempre la stessa, anche per le c.d. nuove mafie, di cui all'art. 416-*bis*, ultimo comma, piccole o grandi che siano»<sup>61</sup>.

Ciò posto, laddove ci si trovi di fronte a una cellula periferica di una mafia tradizionale, è in ogni caso necessario che «l'articolazione manifesti sul "nuovo" territorio la propria capacità di intimidazione e che da essa derivi assoggettamento omertoso»<sup>62</sup>.

A maggior ragione, anche nel diverso caso delle mafie "nuove" «è necessario che il gruppo manifesti la propria capacità di intimidazione, la propria - non quella del singolo associato - fama criminale e che detta capacità produca assoggettamento omertoso»<sup>63</sup>.

In effetti - e qui la Corte riserva una dura critica ai giudici di seconde cure e, più in generale, a tutte quelle tendenze interpretative volte ad "ammorbidire" i tratti caratteristici del metodo mafioso - è pur vero che l'art. 416-*bis* c.p. è una «fattispecie in movimento», la quale deve far fronte alla continua mutevolezza dei fenomeni che è chiamata a reprimere; tuttavia, l'interpretazione «non può giungere a piegare le esigenze di tassatività della fattispecie e la prevedibilità delle decisioni ad esigenze di semplificazioni probatorie ed a necessità di andare al "cuore" sostanziale di intricate vicende»<sup>64</sup>.

---

<sup>60</sup> *Ivi*, 295.

<sup>61</sup> *Ibid.* La Cassazione, poi, nell'evidenziare che il controllo del territorio non rientra nel tipo legale, ritiene possibile che l'art. 416-*bis* c.p. trovi applicazione «anche in presenza di realtà criminali strutturalmente modeste che esercitino la propria forza di intimidazione in modo oggettivamente limitato ovvero soggettivamente parziale, cioè solo su alcune categorie di soggetti». Anche in questi casi, tuttavia, la norma incriminatrice «mantiene la sua tipicità (...), nel senso che anche in dette ipotesi è necessario che la capacità di intimidazione sia in concreto manifestata all'esterno e produca assoggettamento omertoso, non essendo sufficiente che l'associazione si fondi su precise regole interne, su rigidi e anche violenti protocolli solo interni, anche se in grado di esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare».

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ivi*, 281.

In definitiva, «la legalità delle operazioni di “riduzioni in scala” del reato di cui all’art. 416-*bis*, derivanti dalla necessità di adeguamento dei requisiti strutturali “storici” del reato al fine di “legare” ed “esportare” il modello in contesti diversi da quelli in cui si sono sviluppate le c.d. mafie tradizionali, si correla tuttavia con la dimensione probatoria e di rigoroso accertamento dei fatti che, soli, possono scongiurare il rischio di una “bagatellizzazione” del reato di associazione di tipo mafioso e una non consentita valorizzazione di un “metodo anticipato”, ridotto, presunto»<sup>65</sup>.

Sembra, insomma, che il caso di “Mafia Capitale” – forse a causa della risonanza mediatica ottenuta, dei profili personologici dei soggetti coinvolti e delle peculiari modalità operative dei partecipi alle due associazioni delinquenziali – abbia portato i giudici a forzare un po’ la mano, facendo dire al co. 3 dell’art. 416-*bis* c.p. più di quanto, in effetti, esso dica: metodo corruttivo e metodo mafioso, infatti, non sono la stessa cosa e, di conseguenza, l’accertamento della sistematicità del primo non può sopperire alla mancanza del secondo. Risulta, dunque, particolarmente opportuno l’intervento conclusivo della Corte di cassazione, al quale va riconosciuto il grande merito di aver affrontato di petto i profili più spinosi della vicenda, riportandoli su un piano strettamente giuridico, e di aver messo in guardia gli interpreti da un uso troppo disinvolto del reato di associazione mafiosa che, oltre a non restituire risultati di particolare rilievo sul piano repressivo (pur non trovando applicazione il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p., le pene irrogate all’esito dei tre gradi di giudizio rimangono comunque molto elevate!), ne svilisce la fisionomia sul piano strutturale e sanzionatorio.

5.4. *Segue: ...ai clan Spada, Fasciani e Casamonica.* L’impostazione sopra illustrata, senz’altro condivisibile, trova peraltro conferma in altre sentenze rese dai giudici di legittimità nell’ambito di processi relativi a consorterie criminali di nuova formazione attive sul territorio romano: tra questi, vanno menzionati il clan Spada e il clan Fasciani, entrambi riconosciuti ormai da qualche anno come sodalizi mafiosi<sup>66</sup>, nonché il clan Casamonica<sup>67</sup>, rispetto al quale, in due

<sup>65</sup> *Ivi*, 288.

<sup>66</sup> Con riferimento al clan Spada si vedano: Cass., Sez. V, 15 maggio 2018, n. 21530, Spada, con nota di

recentissimi arresti, la Corte di cassazione ha, in un caso, disposto l'annullamento con rinvio di una sentenza di merito in cui veniva esclusa la natura mafiosa del gruppo delinquenziale<sup>68</sup> e, nell'altro caso, espressamente sancito la caratura criminale di tipo mafioso di una sua articolazione operativa<sup>69</sup>.

In particolare, con riferimento al clan Fasciani, la Suprema Corte ha riconosciuto in tale gruppo criminale «un emblematico esempio di c.d. “mafia locale”», che si caratterizza come mafiosa proprio per «l'intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, la natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali»<sup>70</sup>.

Il che, ovviamente, non significa che le mafie “nuove” debbano replicare *in toto* il modello mafioso tradizionale: ciò che conta, infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 416-*bis* c.p. è il riscontro degli elementi costitutivi il metodo mafioso. In tal senso la Suprema Corte ha opportunamente precisato che «l'indole mafiosa o meno di un'associazione delinquenziale presuppone non la sua rispondenza ad uno schema rigido e prefissato del fenomeno criminoso oggetto del procedimento, ma la sua conformità a un modello o tipo di organizzazione nella quale siano individuabili le caratteristiche richiamate

---

SALVIANI, *Le condizioni per l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso*, in *Cass. pen.*, 2018, 10, 3138 ss.; Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44156, Spada. Con riferimento, invece, al clan Fasciani, si vedano: Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 54045, Fasciani; Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, Fasciani, con note di VISCONTI, “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone, in *www.sistemapenale.it*, 24 marzo 2020; AMARELLI, *Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416-bis c.p.*, in *Giur. it.*, 2020, 10, 2249 ss.; SALVIANI, *La configurabilità del reato previsto dall'art. 416-bis c.p. anche per le organizzazioni criminali diverse dalle mafie “tradizionali”*, in *Cass. pen.*, 2020, 10, 2721 ss.; MANNA-DE LIA, “Nuove mafie” e vecchie perplessità. *Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1. Si veda anche, con riferimento a un'altra mafia “piccola” operante nel territorio laziale, Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 26427, Forieri.

<sup>67</sup> Per uno studio in chiave sociologica del clan Casamonica si veda MELI, *Casamonica. Come nasce e si afferma un potere criminale*, Milano, 2023.

<sup>68</sup> Cass., Sez. II, 15 marzo 2023, n. 11118, Casamonica.

<sup>69</sup> Cass., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 2159, Casamonica, con nota di CONFENTE, *La Cassazione conferma: il clan Casamonica è un'associazione mafiosa*, in *IusPenale*, 27 febbraio 2024.

<sup>70</sup> Con queste parole Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, Fasciani, § 2.3. dei *Considerato in diritto*.

dall'art. 416-*bis* comma terzo cod. pen.». In effetti, proseguono i giudici di legittimità, «alla definizione del modello e tipo è estranea – al di fuori dei caratteri richiamati – ogni altra indagine che a questi ultimi non si riferisca e, segnatamente, quella che presupponga una ricostruzione dei fenomeni criminali, quali la mafia, la camorra e similari, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo; ciò in quanto la loro estrema variabilità, il loro adattamento alle più diverse contingenze e, oltre tutto, la tipica segretezza di tali organizzazioni esclude, infatti, ogni definizione come tale e rende arbitraria ogni indagine che non abbia quale obiettivo [...] la verifica del modello o tipo cui si riferiscono le caratteristiche previste dall'art. 416-*bis* comma terzo cod. pen.»<sup>71</sup>.

Ulteriore conferma di questa apprezzabile impostazione ermeneutica si rinviene proprio nella più recente sentenza emessa nei confronti di una cellula del clan Casamonica, dove i giudici, nel dar conto dell'evoluzione della consorteria – dalla logica patriarcale della tradizione sinti all'insediamento nel territorio laziale, dal commercio di cavalli alla pratica sistematica di usura ed estorsione, fino al consolidamento di quello che è stato evocativamente definito come l'“Arcipelago Casamonica” – evidenziano «l'evoluzione criminale dell'originaria, e sempre più potente, associazione per delinquere cosiddetta “semplice” (quella che autorevole dottrina chiama il “sodalizio-matrice”) in un sodalizio avente tutti i crismi della mafiosità»<sup>72</sup>, sodalizio che, peraltro, si connota (come la ‘ndrangheta) per una notevole compattezza e impenetrabilità in ragione degli stretti legami parentali, favoriti dalla pratica dell'endogamia, che compattano le diverse famiglie intorno ai capiclan<sup>73</sup>. Grazie alla costante pratica della violenza e all'ostentato spregio della legalità – emblematico, in tal senso, il ricordato episodio relativo ai funerali del patriarca Vittorio<sup>74</sup> – «il clan

<sup>71</sup> Così Cass., Sez. II, 15 marzo 2023, n. 11118, Casamonica, § 1.4. dei *Considerato in diritto*.

<sup>72</sup> Cass., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 2159, Casamonica, § 2.2. dei *Considerato in diritto*.

<sup>73</sup> *Ivi*, § 2.3. dei *Considerato in diritto*.

<sup>74</sup> *Ivi*, § 2.6.1. dei *Considerato in diritto*, dove la Corte ricorda le ripetute e «sfrontate esibizioni di potere, come il funerale del patriarca Vittorio Casamonica (...), sottolineato nelle due sentenze di merito non tanto per lo sfarzo faraonico da parte di famiglie formalmente impossidenti e l'ostentazione del prestigio criminale del defunto e di tutta la sua famiglia, ma per il plateale disinteresse verso i limiti legali, a partire dalla violazione del divieto di sorvolo, e per l'ordine non negoziabile a taluni soggetti di presenziare alle esequie come forma di reverenza, a pena di gravi ritorsioni».

dei Casamonica si è imposto, ed è stato percepito dalla generalità delle persone che abitano nella zona di influenza del sodalizio, come una struttura che ha affermato la propria nettissima supremazia sul territorio»<sup>75</sup>, supremazia che è stata riconosciuta anche all'esterno dagli altri gruppi criminali che hanno inteso stabilire relazioni d'affari o rapporti d'intesa con i Casamonica<sup>76</sup>.

Alla luce di quanto appena detto, si può ben dire che, dopo qualche sbandamento, la Corte di cassazione è giustamente tornata sui propri passi, riproponendo un'interpretazione rigorosa dell'art. 416-*bis* c.p., ed esigendo un puntuale accertamento relativamente all'acquisizione, da parte dei sodalizi di nuova formazione, di una carica intimidatoria autonoma idonea a determinare effettive e riscontrabili condizioni di assoggettamento e omertà<sup>77</sup>.

Del resto, va evidenziato che, in tutti i casi appena sopra richiamati, il giudice non si trova mai di fronte all'alternativa secca della condanna per associazione mafiosa o dell'irrelevanza penale delle condotte contestate. Come correttamente evidenziato in dottrina, infatti, il diritto penale offre un composito strumentario – ad esempio, il reato di associazione per delinquere semplice, l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-*bis*.1, il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti, ecc. – che risulta tutto sommato equiparabile, quanto a trattamento sanzionatorio e a regime processuale e penitenziario, al reato di associazione mafiosa<sup>78</sup>.

6. *In particolare, metodo mafioso e mafie “etniche”*. Un terzo e ultimo banco di prova per l'art. 416-*bis* c.p. è rappresentato dalle c.d. mafie “etniche”, vale a dire da quei gruppi criminali stranieri che operano sul territorio italiano, talora come cellule delocalizzate di grandi organizzazioni criminali aventi il loro principale centro d'azione fuori dai confini nazionali, o comunque evocando o assumendo a modello le anzidette organizzazioni per raggiungere i loro scopi associativi<sup>79</sup>.

<sup>75</sup> *Ivi*, § 2.6.2. dei *Considerato in diritto*.

<sup>76</sup> *Ivi*, § 2.7. dei *Considerato in diritto*.

<sup>77</sup> Dello stesso avviso anche DI STEFANO, *Le nuove mafie e la controversa configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso*, in *Quarant'anni di 416-bis c.p.*, cit., 29.

<sup>78</sup> Si veda, sul punto, AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 3, 1197 ss.

<sup>79</sup> Cfr. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra para-*

Ebbene, fin dai primi casi sottoposti alla sua attenzione, riguardanti soprattutto gruppi cinesi, albanesi e nigeriani<sup>80</sup>, la Corte di cassazione ha sempre ammesso la possibilità di riconoscere il carattere mafioso in capo ad associazioni criminali di matrice straniera, sempreché, ovviamente, sussistano nel caso concreto tutti gli elementi costitutivi dell'art. 416-*bis* c.p., a partire dal metodo mafioso<sup>81</sup>.

In tal senso, la Corte di cassazione ha condivisibilmente osservato che «la realtà mafiosa – all'origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in bene individuati territori – è venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l'ampliarsi del genere di interessi parassitari perseguiti (basti pensare all'edilizia, al contrabbando di tabacchi, alla droga) e con l'estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno quest'ultimo evidentemente ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali, come all'assottigliamento delle frontiere o riconducibile, per rimanere al nostro paese, ai grandi fenomeni di immigrazioni da paesi dell'est europeo e addirittura dall'estremo oriente. Come più d'uno ha osservato, merito della proposta di legge La Torre (poi divenuta L. 13 settembre 1982, n. 646 che ha introdotto nel nostro Codice penale l'art. 416-*bis*) è appunto quello di avere abbandonato – o almeno di non aver più considerato come obiettivo unico da colpire – la mafia intesa nel primo tradizionale senso per rivolgere il proprio

---

*digma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Ind. pen.*, 2013, 1, 65 ss.

<sup>80</sup> Con riferimento alle organizzazioni criminali nigeriane, si veda l'approfondimento storico e criminologico di ZAMMARCHI, *I secret cults nigeriani. Aspetti criminologici e penalistici di un fenomeno in espansione*, in *Leg. pen.*, 2023, n. 1, 369 ss.

<sup>81</sup> V. già Cass., Sez. VI, 1° marzo 1996, n. 4864, Abo el Nga, relativo a un caso in cui era stata ipotizzata la natura mafiosa di una consorteria criminale sviluppatasi nell'ambito della comunità islamica milanese con lo scopo di imporre il proprio controllo su tutte le macellerie che commerciavano carne proveniente da animali macellati secondo i riti islamico ed ebraico. La Cassazione, pur escludendo nel caso di specie la natura mafiosa del sodalizio, ha osservato che una tale opzione qualificatoria «non si pone in insanabile contrasto con la fattispecie delineata dall'art. 416-*bis*, ma, per la concreta attuazione, deve trovare anche gli elementi caratterizzanti e distintivi dell'associazione di tipo mafioso rispetto a quella per delinquere, costituiti dalla utilizzazione della forma di coartazione psicologica derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento ed omertà, le quali ultime, tra loro cumulate, debbono essere frutto e conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo, cui sono collegate da vincolo causale. Qualora vengano meno tali ultime condizioni ovvero se le stesse dipendano da altri fattori, che non siano la forza intimidatrice, si potrà riconoscere - in presenza degli altri elementi costitutivi - la sussistenza di una associazione per delinquere comune, ma non già quella di tipo mafioso».



interesse verso i gruppi mafiosi (le “cosche”) composti anche da numero limitato di persone (persino tre soltanto) e con zone e settori d’influenza limitati. Fu grazie a quella iniziale intuizione che si passò, nel progredire dei lavori parlamentari, dalla incriminazione dell’associazione mafiosa alla focalizzazione (anche) della associazione “di tipo mafioso” e alla conseguente formulazione dell’ultimo comma dell’articolo dove si menzionano, appunto, tutte le organizzazioni che comunque localmente denominate perseguono quei certi scopi “valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo”<sup>82</sup>.

Dalla lettura delle sentenze di legittimità rese in relazione a questa tipologia di fenomeni è poi possibile trarre alcune utili indicazioni rispetto al modo di atteggiarsi del metodo mafioso.

Anzitutto, la giurisprudenza rileva come l’art. 416-*bis* c.p. non sia stato introdotto per colpire soltanto organizzazioni criminali molto potenti e attive su vasti territori, ma possa trovare applicazione anche rispetto a clan di ridotte dimensioni.

Ad esempio, nella sentenza appena sopra richiamata si legge che «risultato importante del diverso assetto normativo, peraltro, è anche quello di avere eliminato la stessa idea che sia punibile come mafiosa soltanto l’associazione, per così dire, “potente” perché capace, oltre che di aggregare moltissime persone, di acquisire e moltiplicare risorse finanziarie notevoli come di controllare in modo ferreo un certo spazio territoriale valendosi di strutture complesse e collaudate; quel che è necessario (e sufficiente) sulla base della norma è che gli associati si avvalgano della forza intimidatrice derivante dal perverso vincolo e delle condizioni di assoggettamento psicologico e di omertà che a lor volta ne scaturiscono anche all’esterno per conseguire una o più delle finalità menzionate nel terzo comma dell’articolo stesso (su queste ultime nozioni la giurisprudenza di legittimità è ormai amplissima e, pur con le inevitabili sfumature, costante sui dati di fondo)»<sup>83</sup>.

Ne deriva che il reato di associazione mafiosa può configurarsi anche in rela-

---

<sup>82</sup> Così Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 35914, Hsiang Khe. In termini simili anche Cass., Sez. I, 1° luglio 2010, n. 24803, Claire, con nota di CAPPITELLI, *Brevi osservazioni intorno alla nozione di “associazione di tipo mafioso” e all’interpretazione dell’art. 416-bis, ultimo comma, c.p.*, in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1734 ss.

<sup>83</sup> *Ibid.*

zione a consorterie criminali che operano su un territorio di ridotte dimensioni<sup>84</sup> o che esercitano la loro forza intimidatrice nei confronti di una circoscritta comunità di soggetti (ad esempio, i propri connazionali)<sup>85</sup>.

Inoltre, la forza intimidatrice può ben essere esercitata, non già o comunque non solo in danno di cittadini onesti, ma anche nei confronti di clan rivali<sup>86</sup>.

Resta fermo, in ogni caso, che il metodo mafioso deve essere effettivo e obiettivamente verificabile, pur non essendo necessario il riscontro di singoli atti di violenza o minaccia<sup>87</sup>.

Nei casi delle mafie “etniche”, dunque, si è registrata una tendenziale riduzione in scala del reato di associazione mafiosa, operazione che, però, non sembra di per sé incompatibile con tenore letterale dell’art. 416-*bis* c.p. Più che alla lettera della legge, infatti, appartiene alla nostra precomprensione del fenomeno mafioso – evidentemente condizionata dagli attacchi stragisti e dai perversi legami con la politica locale e nazionale che hanno contraddistinto il *modus operandi* di Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta – l’idea che le mafie debbano necessariamente presentarsi come gigantesche strutture di potere in grado di mettere a ferro e fuoco intere regioni, quando non addirittura l’intero Stato. In altre parole, le dimensioni strutturali di una consorteria criminale non sono dirimenti ai fini della sua qualificazione come mafiosa ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p., rilevando, al contrario, soltanto l’acquisizione, da parte di tale gruppo, del metodo mafioso così come descritto dalla norma incriminatrice.

---

<sup>84</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 35914, Hsiang Khe, in motivazione; Cass., Sez. II, 21 luglio 2017, n. 36111, P.E.; Cass., Sez. VI, 30 maggio 2019, n. 24211, Egharevba.

<sup>85</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 35914, Hsiang Khe; Cass., Sez. V, 18 aprile 2007, n. 15595, Irorere; Cass., Sez. I, 20 aprile 2015, n. 16353, Efoghere, che, in motivazione, evidenzia le mire egemoniche del clan sulla comunità nigeriana di Torino; Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 37081, Anslern; Cass., Sez. II, 15 aprile 2021, n. 14225, Osagie.

<sup>86</sup> Si veda, in tal senso, Cass., Sez. II, 14 aprile 2017, n. 18773, Lee, ove si legge che «la forza di intimidazione non necessariamente per configurare il reato di cui all’art. 416-*bis* deve essere indirizzata a determinare uno stato di soggezione e di omertà nei confronti degli onesti cittadini ma detto “controllo del territorio” ben può esteriorizzarsi anche nel fiaccare intenti criminali di terzi così da evitare ogni forma di “concorrenza delinquenziale” costringendo chi avesse comunque intenti illeciti ad aderire al sodalizio criminale. Del resto, il chiaro testo dell’art. 416-*bis* comma 3 prevede come elemento integrante del reato anche la mera azione di coloro che “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti”».

<sup>87</sup> Per tutte, Cass., Sez. VI, 5 aprile 2023, n. 14444, P.; Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 37081, Anslern; Cass., Sez. II, 21 luglio 2017, n. 36111, P.E.

E, proprio con riferimento al metodo mafioso, la giurisprudenza appena sopra riassunta deve essere apprezzata, proprio perché, pur confrontandosi con consorterie molto diverse dalle mafie tradizionali, ha mantenuto il giusto rigore nell'accertamento della forza intimidatrice e delle condizioni di assoggettamento e omertà, che non possono essere ridotte a una mera intenzione di avvalimento, ma devono essere già concretamente in atto.

7. *Chiusa.* Attraverso la selezione e il riordino della produzione giurisprudenziale dal 1982 a oggi concernente le mafie “diverse” da quelle tradizionali si è cercato di mettere in luce come i principali profili problematici sorti con riferimento all'applicabilità del reato di associazione mafiosa alle suddette compagnie criminali siano in realtà, in larga misura, dei falsi problemi.

Si è visto, infatti, come certe tendenze interpretative estensive o “evolutive” siano dipese non tanto dalla peculiare formulazione dell'art. 416-*bis* c.p., quanto piuttosto dai casi concreti – alcuni di essi, peraltro, di notevole impatto mediatico – di volta in volta sottoposti all'attenzione dei giudici; casi che si sono contraddistinti per la particolare gravità delle condotte poste in essere e per l'allarme sociale che ne è derivato e che, di conseguenza, hanno sollecitato risposte repressive particolarmente severe, fino a scomodare il reato di associazione mafiosa.

Da qui origina il ricorrente interrogativo in dottrina e in giurisprudenza circa la configurabilità o meno del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nei confronti di realtà criminali simili (ma non del tutto sovrapponibili) alle mafie storiche; interrogativo che, però, a nostro avviso è mal posto, essendo del tutto ovvio che il reato di associazione mafiosa non è stato introdotto per essere applicato alle sole mafie tradizionali e che, al contrario, è suscettibile di applicazione ogniquale volta ci si trovi di fronte a un'organizzazione criminale che presenta tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice sul piano oggettivo e soggettivo<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Pienamente calzanti, in questo senso, appaiono le osservazioni formulate dalla Corte di cassazione nell'ultima sentenza relativa al clan dei Casamonica, dove i giudici di legittimità, da un lato, mettono in guardia dal «pericolo intellettuale di appiattirsi su ricostruzioni storiche o antropologiche che cristallizzano una visione mitologica del fenomeno mafioso o che al contrario leggano le specifiche vicende (...) in un'ottica velleitariamente antropologica» e, dall'altro lato, rilevano che, «consapevolmente lontani

Contrariamente a quanto ancora di recente sostenuto da alcuni commentatori, i quali giudicano l'attuale formulazione dell'art. 416-*bis* c.p. inidonea a ricomprendere le più moderne manifestazioni della criminalità organizzata<sup>89</sup>, ci sembra che il vero problema sia piuttosto un altro, attinente non già a profili strettamente giuridici del reato di associazione mafiosa, quanto piuttosto alla sua dimensione probatoria<sup>90</sup>.

Come peraltro già da tempo segnalato da un'attenta dottrina, che si mostrava ben consapevole del rischio che «le difficoltà probatorie in tema di reato associativo [possano] a volte condizionare le opzioni tecnico-interpretative in relazione alla specificità del materiale indiziario a disposizione»<sup>91</sup>, è evidente che gli sforzi, operati da una parte della giurisprudenza, volti ad allargare le maglie del metodo mafioso si spiegano più con l'avvertita esigenza di colmare i vuoti probatori attraverso la rarefazione del co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p., piuttosto che con reali e fondate controversie interpretative.

Si è assistito, insomma, a un «curioso tentativo di avvalorare una fattispecie incriminatrice a tipicità duplice, o a doppia intensità»<sup>92</sup>: da una parte, una tipicità più rigida e fedele al dato letterale per i casi “facili”, dove la concretizzazione del metodo mafioso costituisce un assunto, per così dire, scontato, in ragione di una fama criminale consolidatasi in decenni, o addirittura in secoli,

---

dall'iconografia (a suo modo, paradossalmente, quasi tranquillizzante, al di fuori delle regioni di origine) della lupara e del fico d'india o di altri consimili stereotipi, è opportuno rifuggire dalla ricerca di quella “linea della palma” che, secondo la nota metafora, divide il territorio non ancora colpito dal fenomeno mafioso da quello che invece ne patisce l'invasività, ma anche dall'idea degli ampi spazi, regionali, nazionali, internazionali e transoceanici su cui operano le mafie storiche di matrice italiana o straniera. Così Cass., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 2159, Casamonica, § 2. dei *Considerato in diritto*.

<sup>89</sup> In questo senso, da ultimo, DE VERO, *L'ambigua connotazione nemica della criminalità di stampo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 1042 ss.

<sup>90</sup> Dello stesso avviso anche DI STEFANO, *Le nuove mafie e la controversa configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso*, cit., 30. V. anche GAETA, *Nuove mafie: evoluzione di modelli e principio di legalità*, in *Cass. pen.*, 2018, 9, 2723 ss., laddove l'A. evidenzia che l'applicabilità o meno dell'art. 416-*bis* c.p. alle mafie “diverse” non è tanto un problema di legalità, quanto piuttosto di recupero dell'offensività in concreto. Queste le parole dell'A.: «il problema di legalità penale che si pone di fronte alle ‘nuove mafie’ è quello di calare la rigorosa verifica dell'offensività in concreto in contesti territoriali più limitati, ma precisi, ancorché storicamente vergini rispetto a fenomeni di criminalità organizzata: calibrando, rispetto a questa diversa realtà territoriale (comunque imprescindibile), gli elementi propri dell'assoggettamento omertoso e del metodo mafioso».

<sup>91</sup> Così INGROIA, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Enc. dir.*, agg. I, 1997, 139.

<sup>92</sup> Così MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 15.

di consuetudine alla violenza; dall'altra parte, una tipicità invece più fluida e mutevole per i casi "difficili", dove, cioè, non è possibile adagiarsi sulla "notorietà" della caratura mafiosa di un clan, ma ci si deve confrontare con il necessario (e tutt'altro che agevole) reperimento di tutti quei dati probatori che siano dimostrativi dell'avvenuto passaggio dal sodalizio-matrice al sodalizio mafioso vero e proprio. È un'operazione, quella appena descritta, che, evidentemente innescata dal "fascino" e dal potere "simbolico" del reato di associazione mafiosa, deve essere però respinta e censurata in quanto incompatibile con il principio di legalità.

Bene ha fatto, dunque, la Cassazione, in alcuni dei più recenti arresti sopra ricordati, a richiamare all'ordine i giudici, deprecando alcune recenti manipolazioni interpretative del reato di associazione mafiosa e indicando la via di un ritorno ad approcci ermeneutici più rigorosi e rispettosi dei principi di legalità e di offensività (*supra*, 5.3.).

Il nostro auspicio è che, anche sull'onda di quella che sembra essere una vera presa di coscienza della Suprema Corte delle torsioni interpretative che l'art. 416-*bis* c.p. ha subito negli ultimi anni, si ritorni a un approccio più misurato e impermeabile ai condizionamenti derivanti dai casi maggiormente eclatanti o mediatici, restituendo così al reato di associazione mafiosa una dimensione applicativa fedele al dato letterale e coerente con i beni giuridici tutelati.